

Stampa e informazione *on line*: una doverosa *actio finium regundorum*

di Massimiliano Mezzanotte *
(10 novembre 2010)

SOMMARIO: 1. Una sentenza perentoria; 2. La giurisprudenza non uniforme; 3. Lo stampa per il tramite dello strumento telematico; 4. Il problema latente.

1. *Una sentenza perentoria.*

La decisione n. 35511 del 2010 della Corte di Cassazione, V sezione penale, apre sicuramente nuovi orizzonti sul tema dell'informazione *on line*. In essa infatti il Giudice di legittimità giunge a rilevare come, affinché si possa parlare di stampa in senso giuridico, ai sensi dell'art. 1 della legge 47/48, sia necessario: a) una riproduzione tipografica; b) che il prodotto sia effettivamente destinato al pubblico. Quindi, già da queste prime battute, si ravvisa la peculiarità del mezzo, sia sotto il profilo oggettivo che per quello, per così dire, teleologico.

A tale conclusione, la Cassazione perviene su di un caso riguardante l'applicazione dell'art. 57 c.p., che punisce il direttore di un giornale il quale colposamente non impedisce che, tramite la pubblicazione su tale mezzo di informazione, siano commessi reati. E' dunque di rilievo la distinzione tra quelli che diventano, a pieno titolo, due differenti mezzi di comunicazione. La stampa cartacea e quella *on line* vengono correttamente distinte dalla Corte di Cassazione, che limita quindi la disciplina penalistica alla sola carta stampata.

A questa nuova visuale giunge analizzando una pluralità di profili, in particolare il dato normativo, il piano definito "pratico" ed infine la *voluntas legis*. Sotto il primo aspetto, viene evidenziato come la normativa prevista dall'art. 14 del d.lgs. 70/2003 preveda che gli *access providers*, i *service providers* e gli *hosting providers* non siano responsabili per i reati commessi in rete, a meno che non siano a conoscenza del crimine che si sta commettendo. In modo molto più concreto, sotto il profilo pratico, la Corte evidenzia che la c.d. interattività, ovvero la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano, renderebbe oltremodo ardua l'attività di controllo del direttore del giornale *on line*. Da ultimo, evidenzia come, nonostante gli ultimi interventi del legislatore (come la legge n. 62/2001, che ha imposto la registrazione dei giornali *on line*), non sia stata estesa l'operatività dell'art. 57 c.p.

Il ragionamento della Corte è sicuramente condivisibile. Certamente la materia oggetto della decisione, nella quale non è possibile ricorrere all'analogia, ha facilitato il compito del giudice. Resta però di grande rilievo la decisione in esame, per almeno due ordini di ragioni. La prima attiene all'aver assunto, con espliciti riferimenti normativi, una posizione netta sulla problematica, avendo definitivamente affermato che la stampa su base cartacea e quella *on line*, pur appartenendo all'ampio *genus* degli strumenti di manifestazione del pensiero, seguono, per così dire, due canali differenti. La seconda, di diretta conseguenza della prima ma decisamente molto più interessante in ragione degli scenari che spalanca, è che la normativa per la stampa *on line* è del tutto autonoma e distinta da quella per la stampa su base cartacea.

Fin qui la decisione del Corte di Cassazione sembrerebbe, per così dire, seguire un ragionamento lineare e senza grandi ostacoli. In realtà la giurisprudenza elaborata sull'argomento ha incontrato più di qualche difficoltà, soprattutto di

tipo definitorio, che manifesta le incertezze ed i dubbi che animano tale particolare materia prima di questa importante presa di posizione da parte del giudice di legittimità.

2. La giurisprudenza non uniforme.

L'analisi giurisprudenziale evidenzia quanto sopra prospettato. A voler essere più precisi, essa delinea l'esistenza di un solco tra la posizione assunta dai giudici di merito, inclini ad accomunare stampa cartacea ed informazione *on line*, e la Corte di Cassazione, tendenzialmente contraria a tale equiparazione.

Nel 2005, il Tribunale di Catania ha esplicitamente negato che l'art. 57 c.p. potesse trovare applicazione per la stampa *on line*, dal momento che per stampa non potevano intendersi le pubblicazioni effettuate per il tramite delle moderne tecniche telematiche (decisione dell'8 aprile 2005, in *Giur. Aetnea*, 2005, 2).

Un differente atteggiamento traspare invece in controluce dalla decisione del Tribunale di Bologna (sentenza del 20 febbraio 2006, in *Dir. Internet*, 4/2006, 391 e segg.); in tale vicenda, era stato erroneamente citato in giudizio il direttore di una rivista cartacea, successivamente riprodotta sul *web* sul sito *quotidiani.net*, integrata di alcune parti. In questo caso, il Tribunale ha rilevato come il direttore della testata cartacea non aveva alcuna responsabilità ex art. 57 c.p. per gli articoli apparsi solo sulla versione *on line* del corrispondente giornale "cartaceo" in quanto, non avendo la direzione della testata telematica, non aveva alcun obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo. Ma ciò significa, implicitamente, che sul direttore di una testata *on line* incombe tale compito di controllo. Su tale linea interpretativa si pone anche il Tribunale di Aosta (sentenza del 25 maggio 2006, in *Dir. Internet*, 5/2006, 486 e segg.), che è giunto ad equiparare la posizione del gestore di un *blog* a quella del direttore responsabile, gravandolo quindi del dovere di eliminare gli scritti offensivi; in precedenza, invece, il Gip del Tribunale di Aosta (sentenza del 5 febbraio 2002, su *www.interlex.com*, anno VI, n. 214, 11 aprile 2002) aveva rilevato come non possa ritenersi che il testo reso pubblico mediante un sito *internet* sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo un'operazione analogica.

La dottrina a commento della decisione del 25 maggio 2006 dei giudici aostani non ha tardato a sottolineare come tutte le disposizioni in materia di reati di stampa, stante la sostanziale differenza, non possano trovare applicazione per le pubblicazioni *on line* (P. Galdieri, *Giornalismo, diffamazione e blogging – Profili di diritto penale*, in *Dir. Internet*, 5/2006, 490 e segg.; di rilievo anche l'articolo di E. Faletti, *Profili di diritto comparato*, pubblicato a pag. 493 e segg., che analizza la disciplina dei *blogger* in altri ordinamenti).

Tale problematica si è spesso intrecciata con quella riguardante l'estensibilità della normativa sulla stampa anche alle informazioni rese per il tramite del *web*. Infatti, se la Cassazione penale, nella decisione 24018 del 2008, rileva un principio fondamentale, ovvero l'impossibilità di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa, che schiude in sostanza la strada verso la completa separazione concettuale dei due strumenti di informazione, i giudici di merito continuano a contrastare il tentativo di distinguere la stampa cartacea da quella *on line*. Il Tribunale di Firenze, con la decisione n. 982/09 (sul sito *www.penale.it*), giunge a sostenere come si debba ritenere, anche a seguito della legge 62/2001, che la disciplina penale sulla stampa debba essere estesa alle pubblicazioni con il mezzo elettronico. Detto in altri termini, anche per i giornali telematici sono richieste le indicazioni obbligatorie e la registrazione della testata (come previsto dall'art.1, comma 3, della legge 62/01) e

quindi anche i giornali *on line* hanno un direttore responsabile ed un editore. In particolare, al primo può applicarsi l'ipotesi di reato prevista dall'art. 57 c.p.

Su un versante diametralmente opposto si è invece collocato il Tribunale di Bologna, sezione penale, che nella decisione del 18 febbraio 2010 ha evidenziato, richiamando la decisione della Cassazione n. 24018/2009, come "all'ipotesi di diffamazione a mezzo *internet* non sia applicabile la normativa prevista in ordine alla diffamazione a mezzo stampa, atteso che diversamente verrebbe violato il principio generale del divieto di interpretazione analogica in *malam parte* che vige in materia penale"; da ciò quindi i giudici bolognesi hanno fatto derivare che il direttore responsabile non può essere chiamato a rispondere del reato ex art. 57 c.p., per aver omesso il controllo necessario ad impedire la consumazione del delitto di diffamazione commesso dall'autore dell'articolo giornalistico (in www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com).

La decisione della Corte di Cassazione in esame pone allora fine ad una diatriba che ha visto spesso contrapposte le corti di merito al giudice di legittimità. E' stata infatti l'opera di quest'ultimo, e non quella dei Tribunali, come invece è avvenuto in altri casi, a tracciare una precisa differenza tra stampa su base cartacea e stampa in formato telematico.

3. La stampa per il tramite dello strumento telematico.

Si può dire a questo punto che per la stampa *on line* sia venuto meno quel cordone ombelicale che la legava alla disciplina prevista per la stampa cartacea? Sicuramente no, anche se non tutta la normativa può trovare applicazione al *web*. Preliminarmente va richiamato l'art. 1 della legge n. 62 del 2001, che ha esteso ai prodotti editoriali diffusi su *internet* con periodicità gli obblighi imposti dalla legge n. 47 del 1948, ovvero le norme sulle indicazioni obbligatorie sugli stampati (art. 2) e l'obbligo di registrazione (art. 5). Di contro, la normativa *in malam partem* contenuta nella legge n. 47 del 1948 e, più in generale, sulla stampa cartacea, non può essere estesa all'informazione *on line*. Anche sul tema, però, vi sono contrasti giurisprudenziali. In una sentenza del 2001, il Tribunale di Latina ha ritenuto che possa essere sottoposto a sequestro preventivo il sito *internet* utilizzato per commettere un reato, dal momento che "esso, in quanto prodotto editoriale ai sensi della l. n. 61 del 2001, si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa". Nello stesso tempo, non può trovare applicazione l'art. 1 r.d.lgs. n. 561 del 1946, che limita a tre le copie per le quali può essere disposto dal giudice il sequestro, poiché si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 della legge n. 62/2001, che inoltre risulta essere ontologicamente non applicabile ad *internet* (in *Giur. Merito*, 2001, II, 1362-1363). L'assunto non appare però condivisibile; l'obbligo di registrazione, come peraltro puntualizzato dalla decisione della Cassazione in esame, è solo di natura amministrativa e non riguarda i profili penalistici, per i quali servirebbe un'apposita normativa che ne permetta l'applicazione. Nel ragionamento del Tribunale si assiste invece ad un'opera di adattamento e di "scelta" della normativa ritenuta applicabile; ma le norme penalistiche non possono essere estese o scelte a seconda del mezzo di informazione.

Successivamente, in una decisione del 2007 (la n. 39354 del 27 settembre 2007), la Cassazione aveva ritenuto legittimo il sequestro preventivo di messaggi ed annunci di contenuto osceno pubblicati su siti *internet* in quanto equiparabili alle pubblicazioni a stampa vietate, secondo l'art. 21 Cost., se contrarie al buon costume. In un'altra del 2008 (la n. 10535 dell'11 dicembre 2008, in *Foro it.*, 2010, II, 95 e segg.) aveva evidenziato che le garanzie costituzionali in tema di sequestro di uno stampato non si estendono a quegli interventi effettuati sui

forum; l'inclusione dei nuovi mezzi nella nozione di "stampa" va valutata in relazione alle specifiche caratteristiche del mezzo. Se ne deduce quindi l'impossibilità di estendere l'art. 21 Cost. a tutti i mezzi di informazione offerti dalla rete; se per i giornali *on line* si può ritenere applicabile tale normativa, per quelle che non hanno tali caratteristiche sicuramente no. Quando però si ravvisa la *eadem ratio*, le norme poste a garanzia vanno evidentemente estese (Trib. Padova, 1 ottobre 2009, in *Foro it.*, 2009, I, 3225 e segg., con richiamo nella nota redazionale dei contrasti giurisprudenziali in materia di sequestro degli stampati; per un'analisi di tale decisione, della giurisprudenza e della dottrina in materia, V. Durante, *Stampa on-line e sequestro dei siti internet*, su *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 4/2010, 409 e segg.).

Lo stesso ragionamento vale per quanto attiene al reato di cui all'art. 16 (recante "Stampa clandestina") della legge n. 47/48. Secondo il Tribunale di Modica (8 maggio 2008, in *Foro it.*, 2010, II, 95 e segg.), il blog pubblicato su un sito *internet*, ove sia dotato di testata, periodicità e finalità informativa, è sottoposto all'obbligo di registrazione; il responsabile del prodotto editoriale che non provveda a tale registrazione incorre nel reato di stampa clandestina. Non sembra però che una norma non espressamente richiamata possa essere estesa *sic et simpliciter*; la legge 62/2001 si è limitata a far riferimento solo agli artt. 2 e 5 della legge 47 del 1948, ma non all'art. 16. Quindi, essendo vietata una qualsiasi interpretazione analogica in campo penale, non può che trovare applicazione il principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Volendo riassumere, i giudici che hanno esteso la normativa della stampa cartacea a quella sul *web* hanno per lo più motivato le loro decisioni con un ragionamento non condivisibile. Anzi, in diverse occasioni hanno esteso la normativa al di là della *ratio* della stessa. Ma nel fare ciò non si è interpretato il diritto, ma si è creata una nuova norma necessaria per colmare le lacune; ma come è stato osservato «la produzione di una norma nuova, idonea a colmare una lacuna, è così concettualmente diversa dall'interpretazione di una disposizione preesistente» (R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2004, 234).

Ma allora, come risolvere tale rebus normativo?

4. Il problema latente.

La Corte di Cassazione, come detto, non ha incontrato tante difficoltà nel risolvere il caso prospettato; un grosso aiuto le è stato dato dal divieto di analogia in ambito penale. Negli altri settori, però, tale vincolo non esiste. Un dato interessante deriva in ogni caso dalla decisione in esame. Essa, infatti, richiama due specifiche normative (la legge n. 62/2001 ed il d.lgs. 70/2003), quasi a voler evidenziare che per *internet* le regole esistenti non sono sufficienti, ma ne servono di particolari, formulate *ad hoc*. E' questa la via maestra per risolvere la problematica. Dall'analisi svolta è emerso che la mancanza di una normativa ha messo in crisi i giudici, soprattutto quelli di merito che non hanno sempre condiviso gli orientamenti della Cassazione. Ciò determina, oltre che una perdita di autorità da parte del Giudice di legittimità a cui non viene riconosciuto quel primato in tema di uniforme interpretazione del diritto che l'art. 65 del R.D. n. 12 del 1941 gli attribuisce, anche la messa in pericolo della certezza del diritto, i cui nemici sono, oltre l'inflazione e la mutevolezza delle leggi, anche "i frequenti

mutamenti di indirizzo interpretativo da parte dei giudici” (G. Alpa, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli, 2006, 50).

Si comprende come mai allora, con colpevole ritardo, il Parlamento stia cercando di portare avanti una proposta di legge (A.C. n. 881), con la quale si vuole estendere a tutti i "siti *internet* aventi natura editoriale" l'attuale disciplina sulla stampa. Sebbene l'iniziativa sia sicuramente da apprezzare, il metodo è errato dal momento che si tenta, ancora una volta, di applicare al *web* una legge pensata per uno strumento diverso. Facendo ciò, infatti, si finirà con il creare molti più dubbi di quelli che invece si intendono risolvere. Questa legge, approvata dai Costituenti, è imbastita attorno al campo di applicazione previsto dall'art. 1, ovvero riguarda le riproduzioni tipografiche in qualunque modo destinate alla pubblicazione. Si tratterebbe, in sostanza, di ampliare una costruzione ideata con delle fondamenta dimensionate ad un determinato carico strutturale.

Quella segnalata è una problematica non nuova; già nel 1998, Zeno-Zencovich osservava che “i tentativi di estendere alle comunicazioni telematiche la vigente normativa sulla stampa costituiscono maldestre operazioni di disciplina giuridica di realtà diverse e ben più complesse” (*La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998, 17). Bisogna quindi prendere atto che il fenomeno *internet*, uscendo dagli schemi tradizionali, necessita di una disciplina del tutto autonoma e peculiare; altrimenti si continuerà a navigare in un mare di incertezze con il rischio di andare incontro a seri dubbi interpretativi e contrastanti applicazioni giurisprudenziali. Ed è ciò che chi utilizza il *web* come strumento per scambiarsi rapidamente le idee ed acquisire informazioni sicuramente vuole evitare.

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Teramo.